Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì 4 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1972, n. **842.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, concernente aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI — MEDICI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1972, n. **843.**

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'in-

tegrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MEDICI — MALAGODI — TAVIANI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI — LUPIS

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **844.**

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — NATALI — GONELLA

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **845.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunte le scuole in « Gerontologia e geriatria », in « Medicina nucleare », in « Cardioangiochirurgia » di nuova istituzione.

Il secondo comma dell'art. 190 relativo alla scuola di specializzazione in oculistica è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti è stabilito in ventotto (28) per i quattro anni di corso.

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Gerontologia e geriatria » in « Medicina nucleare », in « Cardioangiochirurgia ».

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 224. — La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica II.

La durata del corso di specializzazione è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero degli iscritti viene fissato in nove posti per tutti i tre anni.

Art. 225. — Il piano di studio della scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale);
Semeiologia della senescenza (biennale);
Anatomia patologica (biennale);
Farmacologia e farmacoterapia (annuale);
Clinica geriatrica e terapia (biennale);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale);
Tecniche di riabilitazione (annuale);

Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).

La ripartizione dei dodici insegnamenti nei tre anni di corso avverrà secondo il seguente schema:

1° *Anno*:

1) Biologia della senescenza;
2) Fisiopatologia della senescenza (1° corso);
3) Semeiologia della senescenza (1° corso);
4) Anatomia patologica (1° corso);
5) Farmacologia e farmacoterapia.

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia della senescenza (2° corso);
2) Semeiologia della senescenza (2° corso);
3) Anatomia patologica (2° corso);
4) Clinica geriatrica e terapia (1° corso);
5) Chirurgia geriatrica;
6) Radiologia e radioterapia;
7) Neurologia.

3° *Anno*:

1) Clinica geriatrica e terapia (2° corso);
2) Tecniche di riabilitazione;
3) Psichiatria;
4) Medicina sociale.

Art. 226. — Durante i tre anni di corso sono previste inoltre conferenze di aggiornamento su problemi speciali.

L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze, su argomenti di speciale interesse gerontologico-geriatrico.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare all'ufficio di segreteria della scuola entro il 30 novembre:

a) domanda redatta in carta legale indirizzata al rettore;

b) certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ogni singolo esame.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 227. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi.

La sede della scuola è presso la II clinica medica. Il corso degli studi nella scuola ha la durata di 3 anni accademici.

Durante i tre anni di corso sono previste conferenze di aggiornamento su problemi speciali.

Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla II clinica medica e dall'istituto di radiologia medica dell'Università di Bari.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami.

Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a nove, tre per ogni anno. Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti.

Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovrà sostenere, davanti all'apposita commissione, la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare.

La direzione della scuola viene assunta, ad anni alterni, dal direttore della II clinica medica e dal direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Bari, i quali concordano preventivamente ogni anno il programma.

I direttori della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, possono invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse specialistico.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare all'ufficio di segreteria della scuola entro il 30 novembre:

a) domanda redatta in carta legale indirizzata al rettore;

b) certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ogni singolo esame.

Art. 228. — Le materie di insegnamento, riportato secondo i diversi anni di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazione diagnostica I;
Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazione diagnostica II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 229. — Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.

Il numero complessivo degli specializzandi non può essere superiore a quindici.

L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami.

La data del concorso verrà notificata nell'albo della scuola in tempo utile.

La durata del corso è di tre anni.

Non saranno consentite abbreviazioni di corso.

La scuola ha sede presso la clinica chirurgica. Reparto di cardioangiochirurgia (Centro di cardiochirurgia).

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardio-chirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria; trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni.

Art. 230. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato cardiovascolare;

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica strumentale, radiologica e di laboratorio), 1° anno;
Semeiotica e diagnostica angiologica;
Patologia e clinica cardiologica, 1° anno;
Principi e tecnica della circolazione extra-corporea;
Nozioni di ingegneria medica.

2° *Anno*:

Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio), 2° anno;
Patologia e clinica cardiologica, 2° anno;
Patologia e clinica angiologica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 1° anno;
Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

Patologia e clinica cardiologica pediatrica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 2° anno;
Trattamento intensivo.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **846**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono istituiti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola (diretta a fini speciali) di preparazione per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia.

Art. 125. — E' istituita presso l'istituto di igiene dell'Università di Trieste una « Scuola di preparazione per tecnici di laboratorio biologico » che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare nella ricerca scientifica e nella indagine sperimentale. La scuola ha indirizzo teorico pratico.

La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di laboratorio biologico è di due anni accademici.

E' titolo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo.

Al primo anno della scuola si accede previo esame orale di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due membri designati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e da una prova di lettura di un testo scientifico in lingua francese. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Il numero massimo dei partecipanti viene determinato anno per anno dal rettore, su proposta del direttore della scuola.

Le domande di iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Trieste;
2) titolo di studio di scuola media inferiore;
3) tre fotografie di cui una autenticata;
4) quietanza del pagamento della tassa;
5) domanda di iscrizione al corso in carta legale.

Art. 126. — Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

Tassa di immatricolazione	L.	1.500
Tassa di iscrizione	»	5.000
Libretto	»	1.500
Soprattassa esami	»	3.000
Prestazioni segreteria	»	3.000
Contributi di laboratorio	»	5.000

Art. 127. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Trieste. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia, e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 128. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Organizzazioni di laboratorio;
Anatomia e fisiologia umana e comparata;

Tecnica istologica;
Batteriologia e sierologia (I);
Chimica (I).

2° *Anno*:
Batteriologia e sierologia (II);
Chimica (II);
Parassitologia;
Virologia;
Fisica tecnica.

Inoltre gli allievi devono compiere un internato nell'istituto di igiene della durata di due anni, compiendo un tirocinio di quattro mesi per ciascuno dei reparti.

I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda le attività di laboratorio spetta al direttore della scuola.

La frequenza è obbligatoria. Le assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi devono aver sostenuto tutti gli esami del primo corso.

Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una prova pratica di laboratorio stabilita dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata dal presidente della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di « Tecnico di laboratorio biologico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 847.

Riordinamento didattico del corso di laurea in storia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella XXXIII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento del corso di laurea in storia, è abrogata e sostituita dal testo allegato al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1972
Atti di Governo, registro n. 254, *foglio n.* 63. — CARUSO

ALLEGATO

Tabella XXXIII-*bis*

LAUREA IN STORIA

Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in sette indirizzi: *A*) Paleostorico; *B*) Antico; *C*) Medioevale; *D*) Moderno; *E*) Contemporaneo; *F*) Orientale; *G*) Storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o di abilitazione magistrale. Quest'ultimo titolo non è valido per gli indirizzi paleostorico e antico.

A) *Indirizzo paleostorico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Cosmologia;
Cronologia e tecniche della misura del tempo;
Ecologia preistorica;
Climatologia preistorica;
Geologia;
Paleontologia del quaternario;
Antropologia;
Paleoantropologia;
Protostoria africana;
Protostoria asiatica;
Protostoria europea;

Sono insegnamenti complementari:

Anatomia comparata;
Astronomia;
Biologia marina;

Biologia umana;
Fisica terrestre;
Elementi di metallurgia;
Metodi statistici;
Oceanografia;
Paleontologia;
Istituzioni di fisica;
Mineralogia;
Scienza dei materiali e storia delle tecnologie paleostoriche;
Speleologia paleostorica;
Storia dell'arte rupestre;
Storia degli insediamenti e delle migrazioni paleostoriche;
Semiotica;
Tecniche delle esplorazioni e di analisi;
Topografia e biofisica del Mediterraneo paleostorico;
Vulcanologia;
Elementi di chimica inorganica;
Paleostoria americana;
Istituzioni di matematica.

B) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca;
Storia romana;
Storia del Mediterraneo antico orientale;
Epigrafia e antichità greche;
Epigrafia e antichità romane;
Papirologia;
Numismatica antica;
Archeologia;
Storia della filosofia antica;
Paleografia greca e latina;
Storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:

Topografia antica;
Archeologia delle provincie romane;
Climatologia storica;
Ebraico;
Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
Esegesi delle fonti di diritto romano;
Etruscologia ed archeologia italica;
Filologia greca e latina;
Geologia e sedimentologia storica;
Istituzioni di diritto romano;
Paletnologia;
Letteratura cristiana antica;
Letteratura greca;
Letteratura latina;
Storia del cristianesimo antico;
Storia delle religioni del mondo classico;
Storia del diritto romano;
Storia dell'economia antica;
Storia del diritto greco;
Storia sociale del mondo antico;
Storia delle costituzioni del mondo antico;
Una storia regionale dell'antichità.

C) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia medioevale;
Paleografia latina e diplomatica;
Archivistica;
Letteratura latina medioevale;
Filologia romanza;
Storia bizantina;
Storia medioevale dell'oriente europeo (oppure: storia e antichità mussulmane);
Storia della filosofia medioevale;
Lettorato di latino;
Istituzioni medioevali;
Storia dei paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:

Archeologia medioevale;
Antichità ed istituzioni medioevali;
Bibliografia e biblioteconomia;
Cronologia e cronografia;
Numismatica, sfragistica e araldica;
Linguistica, onomastica e toponomastica medioevali;
Epigrafia medioevale;
Filologia italiana;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia del commercio e della navigazione;
Codicologia;
Pubblicistica e cronachistica medioevali;
Paleografia musicale;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Lingua e letteratura catalana;
Paleografia greca;
Esegesi delle fonti della storia medioevale;
Papirologia;
Istituzioni di diritto romano;
Geografia storica;
Storia dell'arte medioevale;
Letteratura umanistica;
Storia agraria medioevale;
Una storia regionale del medio-evo;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali.

D) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia moderna;
Storia degli antichi stati italiani;
Storia dei Paesi afro-asiatici nell'età moderna;
Storia dei Paesi slavi;
Storia americana;
Storia del Rinascimento;
Storia della filosofia moderna;
Storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
Storia della letteratura italiana moderna;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo possono essere scelti separatamente fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dell'età della riforma e della controriforma;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia del Risorgimento;
Storia delle Chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
Storia delle istituzioni politiche, istituzioni di diritto pubblico;
Storia del diritto italiano;
Storia dei trattati e relazioni internazionali, diritto internazionale;
Una storia regionale nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Storia della lingua italiana;
Statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
Storia delle matematiche, istituzioni di matematiche;
Storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della dottrina chimico-inorganica;
Storia dell'urbanistica;
Storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologie generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Cronologia e tecniche della misura del tempo;
Storia della geografia, oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica;
Storia dell'agricoltura, ecologia;
Storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
Storia della moneta e della borsa, scienza delle finanze;
Storia navale, tecnologia della nave, oppure costruzioni navali, oppure architettura navale;
Storia dell'arte moderna.

E) *Indirizzo contemporaneo*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia del Risorgimento;
Storia contemporanea;
Storia d'Italia nel secolo XX;
Metodologie sociologiche;
Filosofia della scienza;
Geografia politica;

Geografia economica;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia delle innovazioni tecnologiche;
Letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati sulla stessa linea sono da scegliere preferibilmente congiunti fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dei paesi africani nel secolo XX;
Storia dei paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
Storia dei paesi del vicino oriente nel secolo XX;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia dell'America centrale;
Storia dell'America meridionale;
Storia dell'Unione Sovietica;
Storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
Storia della Francia;
Storia della Spagna;
Storia della Germania;
Storia dei Paesi scandinavi;
Storia delle istituzioni internazionali, diritto internazionale;
Storia della fisica contemporanea, fisica;
Storia della matematica contemporanea;
Storia della medicina contemporanea;
Antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della chimica contemporanea, chimica generale;
Storia del giornalismo;
Storia sociale;
Storia delle biologia;
Storia delle tecniche contemporanee, elementi di macchine oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologia generale, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Statistica;
Storia della moneta, scienza delle finanze, economia politica;
Storia delle regioni italiane, istituzioni di diritto pubblico;
Storia militare;
Storia dell'aviazione;
Storia dei trasporti nei secoli XIX e XX;
Storia degli sports;
Storia della seconda guerra mondiale e dei movimenti partigiani;
Teoria dei futuribili;
Economia politica;
Istituzioni di matematica.

F) *Indirizzo orientale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia dei Paesi afro-asiatici;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Islamistica;
Indologia;
Egittologia;
Iranistica;
Assirologia;
Archeologia orientale;
Filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
Sanscrito.

Sono insegnamenti complementari:

Lingua e letteratura araba;
Lingua e letteratura persiana;
Filologia semitica;
Lingua e letteratura armena;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente;
Epigrafia semitica;
Lingua e letteratura turca;
Lingua e letteratura cinese;
Lingua e letteratura giapponese;
Ittitologia;
Storia dell'arte orientale;
Archeologia fenicio-punica;
Sinologia;
Ebraico;
Lingue antiche dell'Asia centrale;
Dialettologia araba;
Lingue arie moderne dell'India.

G) *Indirizzo storico-religioso*:

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia del Cristianesimo e storia delle origini cristiane;
Storia delle religioni;
Storia della liturgia;
Letteratura cristiana antica;
Archeologia cristiana oppure archeologia e storia dell'arte greca e romana oppure archeologia e topografia medioevale.

Sono insegnamenti complementari:

Filologia veterotestamentaria;
Filologia neotestamentaria;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura latina;
Letteratura italiana;
Paleografia e diplomatica;
Archivistica;
Papirologia;
Storia della teologia;
Letteratura greca;
Filologia bizantina;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Filosofia della religione;
Storia della filosofia;
Filosofia morale;
Filosofia teoretica;
Sanscrito;
Etnologia;
Sociologia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Agiografia;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia del diritto romano;
Storia della pedagogia;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Organizzazione internazionale;
Storia del movimento sindacale;
Metodologia didattica della storia;
Islamistica;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti scelti tra quelli complementari oltre a due esami superati per gli insegnamenti scelti tra i seguenti:

Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura tedesca;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura russa.

E' opportuno che non più di tre esami in ciascuno indirizzo siano scelti fra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti:

Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria e storia della storiografia;
Storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Delega al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 55 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 230;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura la trattazione di determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale amministrato, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dall'articolo 127, lettere *c*) e *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) decadenza dalla nomina ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della Direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) concessione di congedi straordinari nei casi in cui non competono di diritto;

7) collocamento in aspettativa per motivi di famiglia;

8) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

9) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale direttivo;

10) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

11) collocamenti a riposo, fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

12) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

13) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

14) assegnazione per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

15) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della Direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministero;

16) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministero;

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge a concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale amministrato, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla Direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonchè delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla Direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1972
Registro n. 68, *foglio n.* 329

(13006)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Delega di attribuzioni al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 155 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1972 concernenti le attribuzioni delegate agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970. registro n. 65, foglio n. 229;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al direttore generale e ai direttori di divisione della Direzione generale per l'istruzione professionale la trattazione dei determinati affari di competenza della direzione stessa e la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' delegata al direttore generale dell'istruzione professionale la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti relativi ai concorsi di ammissione e di promozione del personale non insegnante, ad eccezione della nomina delle commissioni giudicatrici, dei decreti di approvazione delle graduatorie e dei decreti di nomina o di promozione dei vincitori;

2) decadenza dall'impiego nei casi previsti dallo art. 127, lettere *c*) e *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

3) dichiarazione di decadenza dalla nomina o dal passaggio di ruolo nei casi previsti dall'art. 9, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dallo art. 5, secondo comma, del regio decreto 27 novembre 1924, n. 236;

4) approvazione dei contratti nelle materie di competenza della direzione generale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) decreti di approvazione delle convenzioni per la rateizzazione dei pagamenti di somme dovute dal personale a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità;

6) collocamento in aspettativa oltre i limiti previsti nel primo e secondo comma dell'art. 70 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

7) provvedimenti relativi alla sospensione cautelare dal servizio, fatta eccezione per il personale direttivo scolastico;

8) accettazione delle dimissioni dall'impiego;

9) collocamenti a riposo fuori dei casi in cui il provvedimento, ai sensi degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, rientri tra gli atti vincolati ai quali il direttore generale provvede direttamente;

10) risposte ai rilievi della Corte dei conti;

11) circolari non normative e risposte a richieste di parere o a quesiti, ad eccezione di quelli concernenti questioni di massima;

12) erogazione dei contributi ordinari per il funzionamento degli istituti nella misura stabilita dai decreti presidenziali istitutivi;

13) assegnazione per stipendi, paghe e retribuzioni al personale;

14) approvazione di deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti variazioni nella consistenza dei singoli capitoli di bilancio degli istituti, entro il limite dell'entrata e spesa globali stabilito in sede di approvazioni del bilancio o che comportino prelevamenti dagli eventuali avanzi d'amministrazione;

15) erogazione di fondi per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni dei convitti annessi agli istituti professionali nei limiti della ripartizione dei posti annualmente stabilita con decreto del Ministro;

16) attribuzione di compensi per lavoro straordinario al personale della direzione generale nei limiti di spesa stabiliti dal Ministro;

17) liquidazione dei gettoni di presenza a componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

18) approvazione sotto il profilo tecnico di piani di acquisto per attrezzature;

19) decreti di inquadramento in ruolo di personale non insegnante ai sensi delle leggi 22 novembre 1961, n. 1282 e 4 febbraio 1966, n. 32;

20) attribuzione al personale non insegnante di classi di stipendio per promozione a ruolo aperto a qualifiche superiori, deliberate dal consiglio di amministrazione del Ministero o dai consigli di amministrazione degli istituti;

21) autorizzazione a sdoppiamenti di classi imposti da insufficienza di locali o da esigenze di carattere didattico.

Art. 2.

E' delegata ai direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'istruzione professionale, a seconda della competenza dei rispettivi uffici, la trattazione dei seguenti affari e la firma dei relativi provvedimenti:

1) provvedimenti di ammissione dei candidati in possesso di tutti i requisiti di legge ai concorsi di ingresso in carriera e di promozione del personale non insegnante, previo parere favorevole, quando richiesto, del consiglio di amministrazione;

2) esenzione dai richiami alle armi per il personale dipendente dalla direzione generale;

3) visto di liquidazione su fatture, parcelle e prospetti in genere relativi a spese autorizzate sui fondi amministrati dalla divisione;

4) stipulazione dei contratti nelle materie di competenza della divisione, ad eccezione di quelli per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

5) autorizzazione al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi, nonchè delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione del personale amministrato dalla direzione generale.

Art. 3.

Sono escluse dalle deleghe di cui ai precedenti articoli le direttive di massima, i provvedimenti di carattere generale e quelli che il Ministro ritenga di riservare al suo personale esame.

Art. 4.

Restano ferme le deleghe già conferite agli onorevoli Sottosegretari di Stato, per quanto non sia in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1972
Registro n. 68, *foglio n.* 327

(13008)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13371)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Laterabruzzi Catarra - S.r.l. di Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla ditta Laterabruzzi Catarra S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (Teramo) sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Laterabruzzi Catarra S.r.l. di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13375)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro, Jesi, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli Uffici regionali del lavoro di Pescara e Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro, Jesi.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13374)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Pan-Crystal, stabilimento di Montebelluna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Considerato che gli operai dipendenti dalla ditta Pan-Crystal, stabilimento di Montebelluna, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Pan-Crystal, stabilimento di Montebelluna (Treviso), per il periodo dal 5 giugno al 26 agosto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13377)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Domus Laterizi S.p.a. di Rubiera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla ditta Domus Laterizi S.p.a. di Rubiera (Reggio Emilia) sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione della azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Domus Laterizi S.p.a. di Rubiera (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13378)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Meriplastica di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Meriplastica di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Meriplastica di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorreere dal 14 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13376)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Metallurgica italiana, stabilimento di Fornaci di Barga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che gli operai dipendenti dalla Società Metallurgica italiana, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società Metallurgica italiana, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13372)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sorgente Appia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta S.p.a. Sorgente Appia di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sorgente Appia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2826, in data 4 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(12997)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2754, in data 4 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19, dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

(12996)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Garibaldina autotrasporti», con sede in Lodi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1972, il rag. Giovanni Zani è stato nominato liquidatore della società cooperativa «La Garibaldina autotrasporti», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Buıloni in data 21 giugno 1945, rep. 10143/5126, in sostituzione dei signori Antonio Rana e Antonio Benzi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12989)

Scioglimento della società cooperativa agricola «Gruppo agricoltori di Ploaghe», con sede in Ploaghe

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1972, la società cooperativa agricola «Gruppo agricoltori di Ploaghe», con sede in Ploaghe (Sassari), costituita per rogito Chiappe in data 15 marzo 1952, rep. 28387, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Sergio Mundula.

(12991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 29 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	582,80	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,45
Dollaro canadese	585,35	585,35	585,30	585,35	584,90	585,35	585,40	585,35	585,35	585,15
Franco svizzero	154,65	154,65	154,55	154,65	154,65	154,65	154,55	154,65	154,65	154,57
Corona danese	85,14	85,14	85,25	85,14	85 —	85,14	85,18	85,14	85,15	85,13
Corona norvegese	87,72	87,72	87,87	87,72	88,20	87,70	87,75	87,72	87,72	87,65
Corona svedese	122,84	122,84	122,85	122,84	122,70	122,84	122,80	122,84	122,84	122,83
Fiorino olandese	180,54	180,54	180,45	180,54	180,35	180,54	180,75	180,54	180,54	180,42
Franco belga	13,2180	13,218	13,23	13,2180	13,18	13,21	13,225	13,2180	13,21	13,20
Franco francese	113,94	113,94	113,85	113,94	113,80	113,94	113,93	113,94	113,94	113,93
Lira sterlina	1366,75	1366,75	1367,50	1366,75	1366,75	1366,75	1366,75	1366,75	1366,75	1367,40
Marco germanico	181,95	181,95	181,85	181,95	181,90	181,95	182,02	181,95	181,95	181,93
Scellino austriaco	25,17	25,17	25,18	25,17	25,15	25,18	25,17	25,17	25,17	25,17
Escudo portoghese	21,74	21,74	21,74	21,74	21,70	21,74	21,72	21,74	21,74	21,72
Peseta spagnola	9,1770	9,177	9,19	9,1770	9,16	9,17	9,20	9,1770	9,17	9,18
Yen giapponese	1,9380	1,937	1,9430	1,9380	1,94	1,93	1,9425	1,9380	1,93	1,94

Media dei titoli del 29 dicembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,80
» 5 % (Ricostruzione)	95,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,625
» 5 % (Città di Trieste)	94,80
» 5 % (Beni esteri)	93,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,75
» 5,50 % » » 1968-83	97,10
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,50
Dollaro canadese	585,375
Franco svizzero	154,60
Corona danese	85,16
Corona norvegese	87,735
Corona svedese	122,82
Fiorino olandese	180,645
Franco belga	13,221
Franco francese	113,935
Lira sterlina	1366,75
Marco germanico	181,985
Scellino austriaco	25,17
Escudo portoghese	21,73
Peseta spagnola	9,188
Yen giapponese	1,94

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1972 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	10.115.056			
	residui	1.122.550			
	Totale		11.237.606		
Accensione di prestiti	competenza	1.466.954			
	residui	6.002			
	Totale		1.472.956		
Spese correnti	competenza			8.936.306	
	residui			2.050.484	
	Totale				10.986.790
Spese in conto capitale	competenza			1.788.431	
	residui			840.298	
	Totale				2.628.729
Rimborso di prestiti	competenza			226.460	
	residui			8.431	
	Totale				234.891
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		8.942.158		7.516.359	
Conti correnti		35.825.499		36.221.016	
Incassi da regolare		7.566.374		7.464.128	
Altre gestioni		16.178.913		14.864.609	
	Totale		68.512.944		66.066.112
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		349.119		404.689	
Pagamenti da regolare		394.040		522.789	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.862.115		2.873.775	
Altri crediti		26.532.667		27.637.289	
	Totale		30.137.941		31.438.542
	Totale complessivo		111.380.013		111.355.064
Fondo di cassa al 30 novembre 1972					24.949
	Totale a pareggio		111.380.013		111.380.013

SITUAZIONE DEL TESORO

		al 30 novembre 1972 (in milioni di lire)	
Fondo di cassa		24.949	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	55.914		
Pagamenti da regolare	400.606		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.365.408		
Altri crediti	2.915.081		
Totale crediti		4.737.009	
In complesso			4.761.958
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	7.773.520		
Conti correnti	3.026.802		
Incassi da regolare	297.664		
Altre gestioni	1.711.270		
Totale debiti			12.809.256
Situazione del Tesoro (passività)			8.047.298

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1972 L. 260.899 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(185)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1972

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		1.801.916.667.755
Cassa . . . . »		68.814.093.822
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito . L.	6.457.372.656	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . . »	—	6.457.372.656
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	991.588.825.398	
— a scadenza fissa . . . . »	71.598.000.000	1.063.186.825.398
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		4.172.519.340
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	1.110.820.657.746	
— conti speciali . . . . »	1.343.676.340.132	2.454.496.997.878
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.103.302.435.830
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		1.596.361.747.670
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		381.739.173.410
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		4.646.275.440.637
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	255.206.088.635	
— altre attività . . . . »	183.918.321.022	439.124.409.657
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		177.915.515.581
Spese dell'esercizio . . . . »		214.058.262.811
		14.296.821.462.446
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		610.990.129.195
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	2.296.254.883.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	4.096.504.107.000	
— altri . . . . »	1.829.649.160.301	8.222.408.150.719
Depositari di titoli e valori . . . . L.		940.168.411
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.755.612.916
TOTALE . . . L.		23.132.915.523.687

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		7.356.997.267.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		64.792.330.088
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		100.401.282.029
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	4.138.541.888.730	
— altri . . . . »	16.882.845.597	4.155.424.734.327
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	919.403.089.000	
— altri . . . . »	3.800.026.747	923.203.115.747
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	424.273.251.132	
— altri . . . . »	33.072.195.585	457.345.446.717
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		89.741.561.886
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		28.686.459.968
Fondi diversi accantonati . . . . »		501.689.934.704
Partite varie passive . . . . »		343.409.957.953
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	21.940.118.545	
Fondo di riserva straordinario . . . »	20.282.749.899	42.522.868.444
Rendite dell'esercizio . . . . L.		231.606.433.583
		14.296.821.462.446
Impegni . . . . L.		610.990.129.195
Depositanti . . . . »		8.222.408.150.719
Titoli e valori presso terzi . . . . »		940.168.411
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.755.612.916
TOTALE . . . L.		23.132.915.523.687

Il Direttore generale: BAFFI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

(186)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, Anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 27 marzo 1972 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosettanta allievi Ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centoventicinque al Corpo di stato maggiore e 45 ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali) - Anno accademico 1972-73, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 1972, registro n. 19 Difesa-Pers. mil., foglio n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417:

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosettanta allievi Ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare da assegnare n. 125 al Corpo di stato maggiore e n. 45 ai Corpi tecnici (Genio navale ed Armi navali) Anno accademico 1972-73:

Cap. vasc. Marandino Massimiliano, presidente;
Cap. freg. de Vincenzo Arturo, membro fisso;
T. col. G.N. Gisotti Antonio, membro fisso;
Magg. G.N. Grossi Piero, membro aggregato per la matematica;
Giuliano prof. Landolino, membro aggregato per la matematica;
Giannuzzi prof. Gennaro, membro aggregato per la matematica;
Politi prof. Giuseppe, membro aggregato per la matematica;
Tollemache prof. Federico, membro aggregato per le lingue estere;
Dini prof. Emilio, membro aggregato per le lingue estere;
Cap. corv. Timossi Paolo Alberto, segretario senza voto.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa sarà imputata al cap. 1034 dell'esercizio finanziario 1972. Onere presunto lire 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1972
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 32

(12958)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di chirurgia generale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971, con cui viene indetta per i sanitari rimpatriati dalla Libia, una sessione speciale nazionale di esami per il conseguimento delle idoneità per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di chirurgia generale, nominata con decreto ministeriale 17 ottobre 1972 e modificata con i decreti ministeriali 2 novembre 1972 e 25 novembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità per i sanitari rimpatriati dalla Libia ad aiuto di chirurgia generale, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Punteggio
1. Hassan Abdullah	Herat (Afganistan), 11 marzo 1929	75 su 100
2. Grasso Melchiorre	Messina, 14 agosto 1930	73 »
3. Basile Gilberto	Casteltermini, 8 agosto 1935	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(13001)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7326 in data 2 ottobre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Foggia, dall'ordine provinciale dei medici e dalle giunte comunali interessate;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1968, n. 220 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Franchini dott.ssa Maria, direttore di sezione.

Componenti:

De Filippis dott Giuseppe, medico provinciale;

Spina Diana dott. Domenico Antonio, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Del Bianco prof. Celestino, primario ostetrico della maternità di Foggia;

Calvano dott. Antonio, libero esercente ostetrico;
Degli Esposti Zeboli Elsa, ostetrica condotta.

Segretario:

Albano dott. Antonio, consigliere.

Le prove di esame si svolgeranno in Foggia ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 25 novembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(12936)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4550 del 10 gennaio 1972, con il quale veniva bandito pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante alla data 30 novembre 1971;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il decreto n. 3031 del 28 novembre 1972, con il quale il medico provinciale di Piacenza ha provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la nota n. 2931 del 6 novembre 1972 della regione Emilia Romagna;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1971, è così composta:

Presidente:

Cicciò dott. Giacomo, vice prefetto ispettore, in servizio presso la sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Lavorata dott. Tommaso, direttore di sezione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia;
Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale superiore di Modena;
Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Cassinelli dott. Alessandro, veterinario condotto di Borgonovo V. Tidone.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in Piacenza.

Piacenza, addì 2 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: CAROBENE.

(12937)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 442 dell'11 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo con funzioni di direttore di macello vacante nel comune di Caserta;
Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il telegramma n. 300.VII.1650.II.20.C in data 23 ottobre 1972 del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 2678/11.4.Div.Gab., del 27 giugno 1972 della prefettura di Caserta;
Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei veterinari e la segnalazione del comune interessato;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubb n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ad un posto veterinario capo con funzioni di direttore di macello ind con il decreto citato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero d sanità.

Componenti:

Catellani prof. Giorgio, direttore dell'istituto degli alin ti di origine animale dell'Università di Napoli;
Bonaduce prof. Antonio, docente di malattie infett profilassi ed igiene veterinaria dell'Università di Napoli;
Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi v rinari del Ministero della sanità;
Massi dott. Osvaldo, capo servizio di Roma;
Capano dott. Francesco, vice prefetto vicario del M stero dell'interno.

Segretario:

Patti dott. Giuseppe, direttore di sezione del Minis della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non ma di un mese dalla data di pubblicazione del presente dec nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio del ve nario provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei term di legge.

Caserta, addì 28 novembre 1972

Il veterinario provinciale: VACCARO

(12938)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIA DI ROMA

Sostituzione di un componente della commissione giud trice del concorso a direttore di macello presso il com di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5723 in data 15 ottobre 1971 il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed es per il conferimento del posto di direttore di macello pr il comune di Roma;
Visto il decreto n. 1176 del 26 febbraio 1972 con il q veniva costituita la commissione giudicatrice del concors cui trattasi;
Visto il telegramma n. 300.VIII.II.70.0/1685 dell'11 dicen 1972 con il quale il Ministro per la sanità, a seguito delle missioni del dott. Lamberto Politi, direttore generale della riera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, p dente della suddetta commissione, designa, in sostituzion dott. Paolo Massa, direttore di divisione della carriera dire amministrativa del Ministero della sanità;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione dott. Lamberto Politi per assicurare l'espletamento del co so medesimo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ott 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Paolo Massa, direttore di divisione della carrier rettiva amministrativa del Ministero della sanità, è nomi presidente della commissione giudicatrice del concorso al p di direttore di macello presso il comune di Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini biliti.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(13019)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1972, n. **10**.

Intervento finanziario della Regione nelle spese per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'intervento finanziario della Regione, per il quinquennio 1972-1976, nelle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e per lo sgombero della neve sulle strade comunali di allacciamento a frazioni o villaggi abitati.

Art. 2.

L'intervento finanziario della Regione sarà attuato mediante la concessione, ai comuni interessati, di un contributo annuo di lire duecentomila per ogni chilometro di strada classificata comunale di allacciamento a frazione o villaggio abitati tutto l'anno e sulla quale il comune proprietario provvede ai servizi di manutenzione ordinaria e di sgombero della neve.

Per le frazioni di chilometro, il contributo regionale sarà determinato e concesso in quote proporzionali.

Sono escluse le strade, le vie e le piazze comprese nei concentrici urbani dei capoluoghi comunali.

Art. 3.

Per ottenere l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge i comuni debbono presentare domanda all'assessorato regionale dei lavori pubblici, allegando copia delle deliberazioni di classificazione delle strade, con conseguente impegno a provvedere alla manutenzione delle strade stesse ed al servizio di sgombero della neve.

Art. 4.

I contributi regionali sono concessi con deliberazioni della giunta regionale, previo accertamento, da parte dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'avvenuto regolare espletamento del servizio di manutenzione e di sgombero della neve sulle strade comunali durante tutto l'anno.

Art. 5.

Per l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1972-1976, la spesa annua massima di lire 200 milioni, da stanziare al seguente capitolo 512 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni 1973, 1974, 1975 e 1976 « Spese, contributi e sussidi per la manutenzione di strade comunali, sgombro neve e spese accessorie ».

Per la copertura e il finanziamento della spesa annua di lire 200 milioni è approvato lo stanziamento di lire 200 milioni al sopracitato capitolo 512 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 giugno 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1972, n. **11**.

Istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1972 di un convitto regionale in comune di Châtillon.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un convitto regionale nel comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in comuni della Valle d'Aosta privi di scuole secondarie.

Art. 2.

Le norme per l'ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del convitto saranno approvate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Alla gestione del convitto provvederà direttamente l'amministrazione regionale; la direzione del convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento deliberativo del consiglio regionale.

Art. 4.

I posti di ruolo e l'attuazione della carriera economica « a ruolo aperto » del personale addetto ai servizi di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario presso il convitto di cui al precedente art. 1 sono previsti dalla pianta organica - allegato *A* - e dalla tabella — allegato *B* - che fanno parte integrante della presente legge.

Per la copertura dei posti di segretario e di istitutore è richiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Per la copertura dei posti della carriera ausiliaria e ausiliaria speciale è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 5.

Il regolamento interno di servizio del convitto sarà approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui al precedente articolo 4 le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 7.

Per la sistemazione a ruolo del personale di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario, che alla data del 1° gennaio 1972 ha prestato almeno un biennio di servizio, senza demerito, presso le cessate amministrazioni dei convitti « Scuola

alberghiera ENAOLI di Châtillon» e pensionato «Villa Panorama» di Châtillon e che attualmente presta servizio presso il convitto di cui alla presente legge, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo del personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 8.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire sessantatremilioni, saranno imputate all'apposito capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione a decorrere dall'anno 1972.

A tal fine è approvata la maggiore spesa di lire ventimilioni da finanziare sull'apposito capitolo 630 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di lire ventimilioni è approvato l'aumento da lire 43.000.000 (quarantatremilioni) a lire 63.000.000 dello stanziamento annuo del precitato capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal cap 206 del bilancio stesso «Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)».

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Dalla promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 giugno 1972

DUJANY

Allegato A) alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11

Pianta organica relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Châtillon.

Qualifiche del personale	N. posti di ruolo	Carriera
Segretari	1	di concetto
Istitutori	6	di concetto
Cuoco	1	ausiliaria - spec.
Aiuto cuoco	1	ausiliaria - spec.
Operai	9	ausiliaria

Allegato B) alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Châtillon.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale di segreteria e di assistenza

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	N. anni
Segretari	2.120.000	dopo 14 anni
Istruttori	1.850.000	dopo 8 anni
	1.630.000	dopo 4 anni
	1.490.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA SPECIALE

Ruolo del personale di cucina

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	N. anni
Cuoco	2.200.000	dopo 14 anni
	1.950.000	dopo 8 anni
	1.730.000	dopo 4 anni
	1.600.000	iniziale
Aiuto cuoco	2.120.000	dopo 14 anni
	1.850.000	dopo 8 anni
	1.630.000	dopo 4 anni
	1.490.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	N. anni
Operai	1.270.000	dopo 14 anni
	1.150.000	dopo 8 anni
	1.040.000	dopo 4 anni
	900.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1972, n. 12.

Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale può concedere a enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire duemilacinquecento il metro quadrato per le case rurali e di lire mille il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire tre il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire duecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, semprechè detto deposito si trovi nel territorio della Valle d'Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i comuni di Pont St-Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 3.

L'amministrazione regionale può concedere a enti, società, cooperative, consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare.

Art. 4.

L'amministrazione regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire tremila il metro lineare a favore di enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano e ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 5.

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla sovraintendenza regionale alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Art. 6.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 7.

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della commissione edilizia comunale o della sovraintendenza regionale alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condominii, ecc.).

Art. 8.

La concessione di contributi è deliberata dalla giunta regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della sovraintendenza alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Art. 9.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all'assessorato al turismo, antichità e belle arti della Valle d'Aosta, inderogabilmente, prima dell'inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell'immobile. Le firme devono essere autenticate dall'autorità comunale.

Art. 10.

Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all'assessorato al turismo, antichità e belle arti della Valle d'Aosta l'avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinchè si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà la immediata e definitiva decadenza dalla concessione del contributo.

Art. 11.

La spese per l'applicazione della presente legge, previste in annue lire 100.000.000, graveranno sull'apposito capitolo 868 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Contributi e sussidi per il miglioramento e la conservazione dell'edilizia locale »), nonchè sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per il finanziamento della maggior spesa di lire 50 milioni relativa all'anno 1972 è approvato lo stanziamento di lire 50 milioni al sopracitato capitolo 868 della parte spesa del bilancio preventivo, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - spese in conto capitale. - Allegato *F*).

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 giugno 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1972, n. **13.**

Riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale. Modificazioni alle norme della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 le qualifiche previste dalla tabella allegato *B* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, e le relative classificazioni nei gruppi regionali sono sostituite dalle nuove qualifiche indicate nella tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato *A*.

Da tale data hanno applicazione anche le nuove tabelle di attuazione della carriera « a ruolo aperto » relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio di cui all'allegato *B* alla presente legge.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale regionale di ruolo competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 % del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Sono soppressi i posti del personale addetto ai servizi amministrativi dell'istituto materno ed infantile di Aosta.

Art. 2.

In sede di prima applicazione della nuova tabella economica a ruolo aperto, ai titolari di posti i cui gruppi regionali sono stati modificati saranno attribuiti i seguenti stipendi iniziali, con valutazione dell'anzianità conseguita secondo provvedimenti deliberativi nel gruppo di appartenenza alla data del 1° luglio 1970 anche ai fini dei successivi scatti di stipendio:

Carriera direttiva.

Gruppo regionale A/3:

lire 2.990.000 ai titolari di posti corrispondenti ai soppressi gruppi regionali A/5 e A/RS;

lire 3.370.000 ai titolari di posti corrispondenti al soppresso gruppo regionale A/4.

Carriera esecutiva.

Gruppo regionale C/2:

lire 1.300.000 ai titolari di posti corrispondenti al soppresso gruppo regionale C/2d;

lire 1.770.000 ai titolari di posti corrispondenti al soppresso gruppo regionale C/1d.

Nei casi di fusione di più qualifiche o gradi previsti dal vecchio ordinamento i dipendenti conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della tabella organica annessa alla presente legge quale allegato *A* le sottoriportate qualifiche sono soppresse e sostituite come segue:

a) applicati - archivista addetto alla presidenza del consiglio - registratori zootecnici - Assistenti tecnici - assistenti disegnatori - assistente tecnico caseario - addetti meccanografici - stenodattilografe - dattilografe applicate - dattilografe - controllori zootecnici e caseari: nuova qualifica di coadiutore;

b) primi applicati - vice archivista capo - primi assistenti tecnici - primo assistente disegnatore - primo assistente tecnico caseario - primi addetti meccanografici - stenodattilografe bilingue: nuova qualifica: primo coadiutore.

Il personale di cui sopra è tenuto a svolgere le attuali mansioni fino alla entrata in vigore delle previste modificazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico del personale della Regione.

Art. 4.

I posti di telefonista, già classificati nella carriera ausiliaria (ruolo n. 1) della soppressa tabella allegato *A* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, sono classificati nella nuova tabella organica annessa alla presente legge quale allegato *A* nella carriera esecutiva - ruolo del personale tecnico (gruppo regionale C/2).

I posti di operaio generico, già classificati nella carriera ausiliaria (ruolo n. 3) della soppressa tabella allegato *A* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, sono trasformati in posti di operaio qualificato della carriera ausiliaria - ruolo n. 2 (gruppo regionale S/2).

I posti di inserviente, già classificati nella carriera ausiliaria (ruolo n. 4) della soppressa tabella allegato *A* alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, sono trasformati in posti di usciere della carriera ausiliaria - ruolo n. 2 (gruppo regionale S/2).

Art. 5.

Ai titolari di posti già classificati nel gruppo regionale C/2 è attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1970, un assegno personale non riassorbibile e pensionabile pari all'importo annuo lordo di L. 104.000.

Art. 6.

Al personale di ruolo nominato a posti di gruppo o di carriera superiori sarà attribuita nel nuovo posto di titolarità la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio che avrebbe conseguito nel biennio successivo nel posto di ruolo precedentemente occupato.

La norma del precedente comma non si applica nel caso di trasformazione della qualifica di dattilografa nella nuova qualifica di coadiutore.

Al personale regionale nominato a posti di gruppo o di carriera superiori dovrà essere, comunque, attribuito uno stipendio o salario non inferiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza qualora la nomina non fosse avvenuta.

Art. 7.

Sarà valutato il 40 % del periodo di espletamento delle mansioni di grado superiore, a decorrere dalla data di nomina al posto di ruolo attualmente ricoperto, ai vincitori di concorsi espletati ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, a condizione che il periodo di espletamento delle mansioni di grado superiore risulti da regolari provvedimenti deliberativi e che tale personale non abbia già fruito di analoghi benefici all'atto dell'inquadramento nella carriera « a ruolo aperto » istituita con la legge regionale medesima.

Analoga valutazione si applica, dalla data di nomina nei ruoli regionali, al personale già dipendente dello Stato e al personale regionale già in servizio in qualità di fuori ruolo che abbia vinto concorsi espletati in attuazione della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, relativamente al periodo di servizio prestato presso l'amministrazione regionale.

Per gli incarichi della reggenza di posti vacanti di gruppo superiore restano invariate le indennità mensili di incarico attribuite all'atto del conferimento degli incarichi fino alla data di entrata in vigore delle previste modificazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico del personale della Regione.

Art. 8.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, — previste in complessive L. 370 milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale dei vari servizi regionali —, è assicurata dallo stanziamento di L. 400 milioni compreso nella previsione del capitolo 206 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*).

Per il finanziamento della spesa di L. 370 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972: gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di spesa relativi alle spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali sono aumentati dei sottoindicati singoli corrispondenti importi, per complessive L. 370 milioni, con prelievo delle singole corrispondenti somme, per complessive L. 370 milioni, dal sopramenzionato capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso:

Capitoli n.		Aumento della previsione (Variazione in più)
8	L.	10.000.000
42	»	2.000.000
51	»	46.000.000
52	»	13.000.000
53	»	28.000.000
54	»	24.000.000
55	»	13.000.000
70	»	1.000.000
74	»	1.500.000
293	»	21.500.000
294	»	11.000.000
302	»	11.500.000
462	»	21.000.000
495	»	37.000.000
496	»	20.000.000
580	»	34.000.000
676	»	34.000.000
677	»	4.000.000
777	»	23.000.000
793	»	14.500.000
Totale	L.	370.000.000

Art. 9.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale regionale, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire 490 milioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata come segue:

per lire 78 milioni con imputazione agli appositi residui passivi derivanti dal fondo impegnato con deliberazione di giunta n. 5117 in data 31 dicembre 1970;

per lire 195 milioni con imputazione agli appositi residui passivi derivanti dal fondo impegnato con deliberazione di giunta n. 5301 in data 31 dicembre 1971;

per lire 217 milioni con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da lire 25 milioni a lire 242 milioni mediante prelievo della somma di lire 217 milioni dal capitolo 204 del bilancio stesso (« Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine »).

Art. 10.

Allegati alla legge

Sono annessi alla presente legge e ne fanno parte integrante i seguenti allegati:

Allegato *A*: Nuova pianta organica dei posti e del personale dell'Amministrazione Regionale.

Allegato *B*: Nuove tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto », comprendenti 16 tabelle di sviluppo di carriera economica per i vari gruppi del personale regionale.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 giugno 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 30 giugno 1972, n 13

Nuova pianta organica dei posti e del personale dell'amministrazione regionale

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE				
Segreteria della presidenza del consiglio				
Dirigente servizi segreteria	—	1	direttiva	A/2
Servizio segreteria e commissioni consiliari				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Archivio - Registrazione - Copia e stampa verbali				
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio copia				
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E UFFICIO STAMPA				
Presidenza della giunta				
Capo gabinetto	1	—		
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio stampa				
Capo ufficio stampa	1	—		
Vice capo ufficio stampa	1	—		
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Traduttori	—	2	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
SEGRETERIA GENERALE				
Segreteria generale				
Segretario generale	—	1	direttiva	A/1
Vice segretario generale	—	1	direttiva	A/2
Ufficio personale: Servizi amministrativi e servizio contabilità e stipendi.				
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Primo ragioniere	—	1	di concetto	B/1
Ragionieri	—	3	di concetto	B/2
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
Segreteria della giunta regionale				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Servizio affari generali e legali				
Dirigente del servizio affari generali e legali	—	1	direttiva	A/2
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
Servizio controllo enti locali e morali				
Dirigente del servizio controllo enti locali e morali	—	1	direttiva	A/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Primo segretario capo servizio e ispettore	—	1	direttiva	A/3
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Primo ragioniere	—	1	di concetto	B/1
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Servizio elettorale e di vigilanza anagrafica				
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Archivio generale				
Archivista capo	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2
Ufficio copia				
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2
Commissione di coordinamento				
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizio custodia Telefono - Automezzi - Custodia				
Usciere capo	—	1	ausiliaria	S/1
Uscieri	—	21	ausiliaria	S/2
Telefono				
Telefonisti	—	3	esecutiva	C/2
Automezzi				
Autista meccanico capo garage	—	1	ausiliaria	S/1
Autisti meccanici	—	11	ausiliaria	S/2
Operaio qualificato	—	1	ausiliaria	S/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE				
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizi agrari				
Ispettore agrario	—	1	direttiva	A/2
Vice ispettore agrario	—	1	direttiva	A/3
Ispettore agrario addetto	—	1	direttiva	A/3
Primo perito agrario	—	1	di concetto	B/1
Perito agrario	—	1	di concetto	B/2
Perito agrario istruttore	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometri	—	3	di concetto	B/2
Servizi zootecnici e caseari				
Capo servizi zootecnici	—	1	direttiva	A/3
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2
Servizi forestali				
Ispettore forestale	—	1	direttiva	A/2
Vice ispettore forestale	—	1	direttiva	A/3
Ispettore forestale addetto	—	1	direttiva	A/3
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometri	—	2	di concetto	B/2
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Ufficio copia				
Coadiutori	—	7	esecutiva	C/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
ASSESSORATO ALLE FINANZE				
Ufficio assessorato				
Ragioniere capo - Dirigente di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Vice ragioniere capo	—	1	direttiva	A/3
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio gestione bilancio				
Ragionieri	—	2	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio contabilità erariali				
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizio economato Demanio e patrimonio				
Primo ragioniere economo	—	1	di concetto	B/1
Ragionieri	—	2	di concetto	B/2
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometra	—	1	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Magazziniere	—	1	ausiliaria	S/2
Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria				
Primo ragioniere	—	1	di concetto	B/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizio contabilità antincendi				
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Centro meccanografico				
Capo centro meccanografico	—	1	di concetto	B/1
Capi turno centro meccanografico	—	2	di concetto	B/2
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO				
Ufficio assessorato				
Dirigente di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizi camerali				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio registro ditte				
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizio regionale studi economici Statistica - Censimento e prezzi				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio lavoro e artigianato				
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizi zona franca Distribuzione generi contingenti				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio commercio estero				
Primo segretario	—	1	di concetto	B/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.				
Primi coadiutori	—	2	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	3	esecutiva	C/2
Archivio e copia				
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Ingegnere capo - Dirigente dell'assessorato	—	1	direttiva	A/2
Vice ingegnere capo	—	1	direttiva	A/3
Ingegneri	—	2	direttiva	A/3
Ufficio segreteria				
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometra	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio studi - Lavori e progetti				
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometri	—	5	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Ufficio manutenzione stabili				
Geometra	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Operaio specializzato	—	1	ausiliaria	S/1
Operai qualificati	—	4	ausiliaria	S/2
Servizio viabilità pronti interventi e lavori diretti				
***Ufficio viabilità** e pronti interventi*				
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometri	—	5	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Capo operaio autista	—	1	ausiliaria	S/1
Operai autisti	—	4	ausiliaria	S/2
Capi cantonieri	—	4	ausiliaria	S/1
Cantonieri	—	32	ausiliaria	S/2
Ufficio lavori diretti				
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Operai qualificati	—	4	ausiliaria	S/2
Servizio acque Miniere e opere igieniche				
Ufficio acque e miniere				
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Ufficio opere igieniche				
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio contabilità Archivio e copia				
Ragionieri	—	3	di concetto	B/2
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Sovraintendente agli studi - Dirigente di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Primo segretario ispettore	—	1	direttiva	A/3
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Servizi amministrativi				
Primo segretario capo servizio	—	1	direttiva	A/3
Ufficio segreteria				
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Segretari	—	4	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio stipendi e contabilità				
Primo ragioniere	—	1	di concetto	B/1
Ragionieri	—	5	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Archivio e copia				
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	8	esecutiva	C/2
Archivio storico e biblioteca regionale				
Archivista paleografo	—	1	direttiva	A/3
Bibliotecario	—	1	di concetto	B/2
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
Usciere	—	1	ausiliaria	S/2

ASSESSORATO DELLA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio assessorato				
Dirigente amministrativo di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Ufficio assistenza e previdenza				
Primo segretario (capo ufficio)	—	1	di concetto	B/1
Assistenti sociali	—	4	di concetto	B/2
Segretari	—	2	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	3	esecutiva	C/2
Ufficio copia				
Coadiutori	—	4	esecutiva	C/2
Servizi sanitari				
Medico regionale	—	1	direttiva	A/2
Veterinario regionale	—	1	direttiva	A/2
Medico regionale aggiunto	—	1	direttiva	A/3
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Assistente sanitaria visitatrice	—	1	di concetto	B/2
Capo vigili sanitari	—	1	esecutiva	C/1
Vigili sanitari	—	7	esecutiva	C/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Centro di medicina preventiva				
(Medici specialisti da retribuire con trattamento convenzionato, in analogia a quanto praticato dagli istituti mutualistici)				
Assistenti sanitarie visitatrici	—	2	di concetto	B/2
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2
Servizi amministrativi O.N.M.I.				
Ragioniere	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2

ASSESSORATO DEL TURISMO, ANTICHITA' E BELLE ARTI

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti non di ruolo	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Ufficio regionale del turismo				
Direttore ufficio turismo - Dirigente amministrativo di assessorato	—	1	direttiva	A/2
Servizio turismo e ricettività				
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Ispettori	—	2	di concetto	B/2

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo reg.
	non di ruolo	di ruolo		
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Servizio statistica e contabilità				
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Servizio pubblicità Spettacolo informazioni e sport				
Vice direttore dell'ufficio turismo	—	1	direttiva	A/3
Segretario	—	1	di concetto	B/2
Primo coadiutore	—	1	esecutiva	C/1
Ufficio informazioni turistiche				
Interpreti	—	4	di concetto	B/2
Archivio e copia				
Coadiutori	—	6	esecutiva	C/2
Sovraintendenza ai monumenti antichità e belle arti				
Sovraintendente	—	1	direttiva	A/2
Architetto	—	1	direttiva	A/3
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Geometri	—	2	di concetto	B/2
Coadiutori	—	2	esecutiva	C/2
Operai qualificati	—	3	ausiliaria	S/2
Giardinieri	—	2	ausiliaria	S/2
Custodi castelli e musei	—	6	ausiliaria	S/3
Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio				
Urbanista	—	1	direttiva	A/3
Primo geometra	—	1	di concetto	B/1
Coadiutore	—	1	esecutiva	C/2

Aosta, addì 30 giugno 1972

DUJANY

Allegato B alla legge regionale 30 giugno 1972, n 13

Tabelle di attuazione della carriera economica « a ruolo aperto »

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
	CARRIERA DIRETTIVA *Ruolo del personale amministrativo*			
A/1	Segretaιio generale	1	7 830 000 6 940 000 6 150 000 5 450 000	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
A/2	Vice segretario generale Dirigente assessorato industria e commercio. Dirigente amministrativo dell'assessorato agricoltura e foreste. Dirigente amministrativo assessorato Turismo. Dirigente amministrativo assessorato sanità e assistenza sociale. Sovraintendente agli studi - Dirigente dell'assessorato della pubblica istruzione. Dirigente dei servizi di segreteria della presidenza del consiglio. Dirigente del servizio enti locali e morali. Dirigente del servizio affari generali e legali	1 8	6 150 000 5 450 000 4 840 000 4.290 000	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale
A/3	Primi segretari capi servizio Vice direttore dell'ufficio turismo Primo segretario ispettore enti locali e morali	8 1 1	4 840 000 4 290 000 3 800 000 3.370 000 2.990 000	dopo 14 anni dopo 10 anni dopo 6 anni dopo 2 anni iniziale
	CARRIERA DIRETTIVA *Ruolo del personale di ragioneria*			
A/2	Ragioniere capo	1	6 150 000 5 450 000 4 840 000 4.290 000	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: N. anni
A/3	Vice ragioniere capo	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
A/2	Ingegnere capo - Dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici	1	6 150 000	dopo 12 anni
			5.450.000	dopo 8 anni
	Sovraintendente alle antichità e belle arti	1	4.840.000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
	Ispettore agrario	1		
	Ispettore forestale	1		
A/3	Vice ingegnere capo	1	4 840.000	dopo 14 anni
	Urbanista	1	4.290.000	dopo 10 anni
	Vice ispettore agrario . .	1	3.800.000	dopo 6 anni
	Vice ispettore forestale	1	3.370.000	dopo 2 anni
	Ingegneri	2	2.990.000	iniziale
	Architetto addetto alla sovraintendenza antichità e belle arti	1		
	Ispettore agrario aggiunto .	1		
	Ispettore forestale aggiunto	1		

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo del personale sanitario

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
A/2	Medico regionale	1	6 150 000	dopo 12 anni
	Veterinario regionale . . .	1	5.450 000	dopo 8 anni
			4.840 000	dopo 4 anni
			4.290.000	iniziale
A/3	Medico regionale aggiunto .	1	4 840 000	dopo 14 anni
	Capo servizi zootecnici . .	1	4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
			3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo speciale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto: N. anni
A/3	Archivista paleografo	1	4 840 000	dopo 14 anni
			4 290 000	dopo 10 anni
			3 800 000	dopo 6 anni
			3.370 000	dopo 2 anni
			2.990 000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale amministrativo

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/1	Primi segretari	12	3 800 000	dopo 8 anni
			3.330 000	dopo 4 anni
			2.830.000	iniziale
B/2	Segretari	25	3.330.000	dopo 16 anni
	Traduttori	2	2.830.000	dopo 12 anni
	Archivista capo . . .	1	2.450.000	dopo 8 anni
	Ispettori ufficio turismo	2	2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale di ragioneria

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/1	Primi ragionieri .	5	3.800 000	dopo 8 anni
			3.330 000	dopo 4 anni
			2.830 000	iniziale
B/2	Ragionieri	23	3.330 000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/1	Capo centro meccanografico (ragioniere)	1	3 800 000	dopo 8 anni
			3 330.000	dopo 4 anni
			2.830.000	iniziale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto — N. anni
B/2	Capi turno centro meccanografico (ragionieri)	2	3.330.000	dopo 16 anni
			2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/1	Primi geometri . . .	11	3.800 000	dopo 8 anni
	Primo perito agrario .	1	3.330 000	dopo 4 anni
			2.830 000	iniziale
B/2	Geometri	20	3.330 000	dopo 16 anni
	Periti agrari	2	2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo speciale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/2	Assistenti sociali	4	3.330 000	dopo 12 anni
	Interpreti	4	2.830 000	dopo 8 anni
	Bibliotecario	1	2.450 000	dopo 4 anni
			2 120 000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo A.S V.

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
B/2	Assistenti sanitarie visitatrici	3	3 330.000	dopo 20 anni
			2 830.000	dopo 16 anni
			2.450.000	dopo 12 anni
			2.120.000	dopo 8 anni
			1.830.000	dopo 4 anni
			1.580.000	iniziale

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto — Stipendi annui lordi	Sviluppo del ruolo aperto — N. anni

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale amministrativo

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
C/1	Primi coadiutori	28	2 790 000	dopo 8 anni
			2.420 000	dopo 4 anni
			2.050 000	iniziale
C/2	Coadiutori	138	2.420 000	dopo 16 anni
			2.050 000	dopo 12 anni
			1 770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale tecnico

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
C/1	Vigile sanitario capo . . .	1	2 790 000	dopo 8 anni
			2 420 000	dopo 4 anni
			2 050 000	iniziale
C/2	Vigili sanitari	7	2 420 000	dopo 16 anni
	Telefonisti	3	2 050 000	dopo 12 anni
			1 770 000	dopo 8 anni
			1.530 000	dopo 4 anni
			1.300 000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 1

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Stipendi annui lordi	N. anni
S/1	Autista meccanico capo garage	1	2.570.000	dopo 8 anni
	Operaio specializzato	1	2.230.000	dopo 4 anni
	Capo operaio autista	1	1.890.000	iniziale
	Usciere capo	1		
	Capi cantonieri	4		

Gruppo reg.le	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
			Stipendi annui lordi	N. anni
	CARRIERA AUSILIARIA *Ruolo n. 2*			
S/2	Autisti meccanici	11	2.230.000	dopo 16 anni
	Operai autisti	4	1.890.000	dopo 12 anni
	Operai qualificati	12	1.630.000	dopo 8 anni
	Uscieri	22	1.410.000	dopo 4 anni
	Cantonieri	32	1.220.000	iniziale
	Magazziniere	1		
	Giardinieri	2		
	CARRIERA AUSILIARIA *Ruolo n. 3*			
S/3	Custodi dei castelli	6	2.230.000	dopo 20 anni
			1.890.000	dopo 16 anni
			1.630.000	dopo 12 anni
			1.410.000	dopo 8 anni
			1.220.000	dopo 4 anni
			1.050.000	iniziale

Aosta, addì 30 giugno 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1972, n. 14.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per la concessione di fido bancario al Consorzio agrario regionale di Aosta - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la proroga, sino al 30 ottobre 1972, della garanzia fideiussoria della Regione, già concessa per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1972, in esecuzione della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26, presso la Cassa di risparmio di Torino, nell'interesse e a favore della società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa « Consorzio agrario regionale di Aosta », con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto, 10, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquantamilioni, per la esecuzione di operazioni indicate nel seguente art. 2.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Il finanziamento ottenuto con la garanzia fideiussoria della Regione non può essere utilizzato per il pagamento di debiti risultanti dallo stato passivo del consorzio agrario in liquidazione, depositato presso il tribunale di Aosta.

Art. 2.

La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore dell'agricoltura contemplate nell'art. 9 del regio decreto 7 maggio 1948, n. 1235, convertito in legge 17 aprile 1956, n. 561. Più precisamente: contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori: produzione, vendita di beni strumentali e di consumo utili all'agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio del credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'osservanza, da parte del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni già approvate con deliberazione della giunta regionale n. 192 in data 28 gennaio 1972, anche ai fini del controllo della gestione.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili del predetto consorzio agrario.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la proroga, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 5.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai sottoriportati capitoli della parte spesa e della parte entrata dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1972 e ai corrispondenti istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, con stanziamento di lire cinquantamilioni:

Capitolo 259 della parte spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26) ».

Capitolo 227 della parte entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso il consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 30 dicembre 1971, n. 26) ».

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1972 e 1973.

Art. 7.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal consorzio agrario regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 6, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1972 e 1973.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 giugno 1972

DUJANY

(12483)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.